

Pratica N. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere, protocollata in data (omissis), in cui - dopo aver premesso di avere contezza di una "importante" pronuncia emessa dal Tribunale di (omissis), la quale ha accertato esservi stato per alcune annualità, a causa di una interpretazione errata del Ministero (omissis), un pagamento superiore al dovuto dei contributi amministrativi che le imprese fornitrici del servizio telefonico sono tenute a versare al medesimo Dicastero - chiede se, attesa la "rilevanza sociale" della questione che attiene ai "corretti rapporti" con la pubblica amministrazione, la quale è tenuta a restituire le somme riscosse in eccedenza, possa ritenersi deontologicamente legittimo - in particolare in relazione al divieto di accaparramento di clientela - informare altre imprese di tale "importante" statuizione, tramite l'invio, con e-mail, di una lettera (della quale viene allegata una bozza alla inoltrata richiesta) che contempli unicamente gli estremi del richiamato provvedimento giudiziale, nonché una sintesi delle motivazioni e conclusioni in esso contenuti, quale missiva comunque avulsa dall'offerta di prestazioni professionali e dell'indicazione della società che è stata parte processuale nella definita controversia.

A sostegno della richiesta di parere formulata, l'Avv. (omissis) richiama una pronuncia del C.N.F., a data 25/03/2002 (di cui allega copia, alla medesima richiesta, con all. 2), la quale ha ritenuto deontologicamente non censurabile la divulgazione, effettuata da Avvocati, di una importante sentenza della Corte di Giustizia Europea - con inoltro di una lettera ad una Camera di Commercio e ad un'Associazione di categoria, nonché a mezzo pubblicazione del contenuto della medesima missiva sulla pagina di un quotidiano locale - essendosi trattato di informativa di novità giurisprudenziale di sicuro interesse collettivo, ispirata a criteri di equilibrio e misura, nonché rispettosa dei doveri di discrezione e riservatezza, anche perché non riferibile ad attività direttamente trattata dallo studio che ne diramava la notizia.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Maddalena Risucci

Osserva

Il carattere e la modalità del quesito posto - essendo rivolto, di fatto, a richiedere una condivisione o meno sul tenore della e-mail che lo studio di cui trattasi vorrebbe inoltrare ad una moltitudine di imprese - non può indurre questo Consiglio ad esprimersi con un parere preventivo, sia esso positivo e negativo, attesa la funzione e le competenze dello stesso

Tanto premesso (precisato che questo Organo di studio può soltanto richiamare e quindi indicare i principi deontologici a cui uniformare le condotte da tenersi, relativamente ad eventi non ancora verificatisi - come nel caso di specie - ovvero già posti in essere, ipotesi quest'ultima più frequente), si osserva che la

condotta del richiesto parere in esame parrebbe lambire, per la sua connotazione, l'operatività degli **artt. 17 e 35 del Codice Deontologico Forense**, potendo essere intesa - la divulgazione giurisprudenziale che lo studio richiedente vorrebbe effettuare - come una sorta di "pubblicizzazione indiretta" dello studio medesimo, trattandosi di e-mail che verrebbe ad inoltrarsi alle sole imprese - e quindi a soggetti particolarmente e direttamente interessati ad attivarsi giudizialmente, attesa l'informativa - invece che ad una moltitudine di soggetti indistinti ed indifferenziati eventualmente interessati, per "autonoma e libera attivazione del Web e non per ricezione di e-mail non richiesta", tenuto altresì conto della qualificazione dello studio, che intende divulgare la notizia, il quale reca la dizione "Commerciale Tributario", nella carta intestata che contempla l'informativa da inoltrarsi, la quale lascerebbe "inequivocabilmente" intendere trattarsi di attività direttamente trattata dallo studio medesimo, considerato che la comunicazione di specie afferisce proprio a tributi, quale aspetto che si connota essere in contrasto con la pronuncia del C.N.F., a data 25/03/2002, allegata peraltro alla richiesta di parere che ci occupa, atteso che in tale giudicato l'organo di autodisciplina Forense opera un espresso richiamo alla non riferibilità, nella fattispecie esaminata, all'attività direttamente trattata dai due Avvocati sottoposti al procedimento disciplinare.

Come di tutta evidenza, quindi, cosa ben diversa sarebbe se la divulgazione giurisprudenziale di specie - tanto più poiché afferente a questione di "rilevanza sociale" che attiene ai corretti rapporti con la Pubblica Amministrazione - venisse attivata a mezzo Web (senza l'invadenza di una e-mail che perviene ai molti destinatari, in assenza del consenso a riceverla), sia pur nel rispetto della privacy, relativamente alla parte privata soggetto del provvedimento da divulgarsi (così come riportato nel testo che si intende rendere noto), nonché resa fruibile soltanto per estratto (nei limiti riportati nel testo trasmesso a questa Struttura).

Del resto, se il richiedente il parere di cui trattasi - tanto più alla luce delle indiscusse ampie competenze di cui dispone - si interroga sulla problematica sottoposta a questa Struttura, è proprio perché una equivocità potrebbe porsi sotto il profilo della conformità deontologica della condotta.

In definitiva, in ragione di quanto sovra esposto si evidenzia che nell'attività informativa di cui trattasi ci si deve relazionare, in particolare (per il caso di specie), al comma 1, dell'**art. 37**, del **Codice Deontologico** (già art. 19 del Codice previgente, nel suo complesso rimasto pressoché invariato), e più analiticamente con riguardo alla parte finale del richiamato comma, e quindi da espletarsi con l'osservanza di modalità conformi a correttezza e decoro, oltre che a dignità, quali canoni "evidentemente" imprescindibili dall'esercizio della Professione Forense, onde ritenersi la condotta deontologicamente conforme alla disciplina vigente, e ciò anche con precipuo riferimento alla norma sul **divieto di accaparramento di clientela**, quale statuizione

espressamente richiamata dal richiedente il parere di cui trattasi, tenuto anche conto che la motivazione di cui alla pronuncia del C.N.F., a data 25/03/2002 (invocata ed allegata dallo stesso richiedente, la quale pur essendo datata, rispetto all'intervenuta riforma dell'Ordinamento Forense, e di cui alla L. 247/2012, non appare essere in contrasto con lo scenario normativo attuale), attiene a fattispecie decisamente diversa da quella sottoposta all'esame di questo Consiglio, considerato che nel caso oggetto della richiamata pronuncia del C.N.F. l'informativa giuridica (afferente una statuizione europea), non veniva direttamente inoltrata alle singole e molteplici imprese interessate su tutto il territorio nazionale, bensì trasmessa alla sola Camera di Commercio territoriale (la quale aveva all'epoca estensione provinciale, quale bacino successivamente ampliato per accorpamento di più sedi - per effetto del D.M. del 16/02/2018 - attesa la disposta riduzione nazionale del numero delle Camere di Commercio presenti nello stesso territorio regionale), e poi divulgata - non dagli Avvocati sottoposti a procedimento disciplinare - sul quotidiano locale.

In sintesi - come di lapalissiana evidenza - trattasi quindi di fattispecie abissalmente differente da quella oggetto del richiesto parere ivi illustrato.

Quanto sovra esposto, puntualizzandosi che l'illecito di cui al richiamato art. 37 si configura essere di pericolo e non di danno, attesa l'idoneità della condotta - ove configurabile - a turbare la corretta concorrenza tra professionisti, così come ravvisato dal Supremo Collegio, a Sezioni Unite (pronuncia dell'11/01/2005, n. 309), quale statuizione - anche questa - all'epoca adottata in relazione all'art. 19 del previgente Codice Deontologico - come già rilevato rimasto pressoché immutato, rispetto all'attuale codificazione dell'art. 37 - il quale già contemplava, con riguardo all'acquisizione di rapporti di clientela ad opera dell'Avvocato, l'espresso richiamo all'osservanza di "modi conformi a **correttezza e decoro**".

Per le argomentazioni sovra esposte

Ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta nei principi sovra richiamati.

Parole/frasi chiave:

*art.17; art 35; art. 37; **informazione** sull'esercizio dell'attività professionale; dovere di **corretta informazione**; divieto di **accaparramento di clientela**; dovere di **correttezza e decoro**.*